

– PARTE SPECIALE L –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO
DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E
AUTORICICLAGGIO**

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

1. Gestione cassette di sicurezza
2. Perfezionamento Credito (Garanzie)
3. Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette
4. Gestione acquisto beni/servizi
5. Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata
6. Gestioni adempimenti di natura tributaria e fiscale
7. Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero)
8. Gestione condizioni e adempimenti normativa anti-usura
9. Gestione conti e rapporti dormienti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Esecuzione di attività di verifica atte a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio.
- Procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. E' previsto, mediante l'ausilio del sistema informativo, dei l'incrocio con i nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere al censimento anagrafico.
- Ai fini della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:

- o tipologia e stato (instaurazione o chiusura) del rapporto con descrizione esaustiva, facilmente comprensibile e consultabile;
 - o codice identificativo del rapporto;
 - o data di instaurazione e chiusura del rapporto;
 - o Codice Cliente, dati identificativi del cliente e relativo "ndg", nonché gli estremi del documento di riconoscimento del cliente quando questi è una persona fisica;
 - o Codice Cliente, dati identificativi dell'esecutore e relativo "ndg" ed estremi del documento di riconoscimento dell'esecutore;
 - o Codice Cliente, dati identificativi del Titolare Effettivo e relativo "ndg", estremi del documento di riconoscimento; la registrazione deve contenere il numero di rapporto, cui la qualifica di Titolare Effettivo si riferisce;
 - o Numero univoco della registrazione nell'Archivio Unico Informatico.
-
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successivi aggiornamenti.
 - Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
 - Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie
 - Specifica normativa interna in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
 - Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
 - Procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette effettuata anche tramite una specifica procedure informatica. Inoltre, il responsabile di ciascun punto operativo è tenuto, alla fine di ogni giornata lavorativa, ad effettuare accertamenti sulle operazioni svolte, allo scopo di individuare casi di potenziali operazioni sospette.
 - In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la Banca monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico, volti a garantire l'osservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di apertura e utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, nonché delle misure volte all'adempimento della segnalazione di eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 51 co. 1 del D. Lgs. 231/2007.
 - Esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente.
 - Svolgimento delle attività di sostituto d'imposta in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio.
 - Gestione dei rapporti dormienti e degli adempimenti in materia di anti-usura in conformità con le normative di riferimento